

COMUNE DI
PIAZZA AL SERCHIO
Provincia di Lucca

**DISCIPLINARE COMUNALE RELATIVO ALLA PRATICA
DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E ALLA
RIDUZIONE DELLA TARSU PER LE UTENZE
DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO
DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI**

Art. 1 – Oggetto del disciplinare.

1. Questo documento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico e la relativa riduzione della TARSU per le utenze domestiche presenti sul territorio comunale che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio domestico.
2. Le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti, contribuiscono infatti a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio di raccolta e smaltimento e possono quindi aver diritto ad una riduzione della TARSU, nella misura stabilita annualmente con delibera di Giunta Comunale.

Art. 2 – Metodi di compostaggio consentiti.

1. Ai fini del conseguimento della riduzione della TARSU è richiesto alle utenze domestiche di effettuare il compostaggio della frazione organica dei rifiuti, attraverso l'utilizzo delle apposite compostiere che l'Amministrazione comunale darà in comodato d'uso gratuito alle utenze domestiche che ne faranno richiesta tramite apposita istanza, previa formale adesione al progetto comunale ed iscrizione nell'apposito registro comunale dei soggetti aderenti all'iniziativa.

Art. 3 – Posizionamento delle compostiere.

1. I contenitori per il compostaggio domestico devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale, preferibilmente all'ombra, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda.
2. I contenitori per il compostaggio domestico devono essere posizionati ad una distanza adeguata dai confini con altre proprietà, scegliendo, con tutte le precauzioni del caso, un sito sufficientemente lontano da porte e finestre delle altrui abitazioni, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.
3. La compostiera può essere localizzate anche in aree di proprietà comune, in tal caso con l'accordo di tutti i proprietari del terreno.
4. Il compostaggio dovrà comunque avvenire in terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenti o quantomeno adiacenti all'abitazione soggetta a TARSU. Il presupposto per la riduzione della TARSU è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde ed organica prodotta. Il luogo di localizzazione della compostiera dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

Art. 4 – Materiali da smaltire tramite l'attività di compostaggio e accorgimenti da seguire.

1. I materiali da compostare, "frazione umida e verde" sono:
 - bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina
 - fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra
 - pane rafferma o ammuffito
 - fondi di caffè, filtri di tè
 - foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci di erba
 - rametti, trucioli, cortecce, patate
 - pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo
 - piccole quantità di cenere di legna
 - gusci d'uova, penne di volatili, capelli

- fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette (non imbevuti di detergenti o prodotti chimici in genere – comunque da inserire in piccola quantità)
- avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (da compostare in piccola quantità)
- pollina o altre deiezioni animali (da compostare in piccola quantità)

ATTENZIONE: Carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi ed insetti. Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, ne è ammesso l'utilizzo solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.

2. Materiale da non compostare, tutto ciò che non sia contemplato all'articolo 4.1 ed in particolar modo:

- plastica, gomma, materiali sintetici
- vetro e ceramica
- riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata
- legno trattato e/o verniciato
- farmaci
- pile esauste
- materiali di natura non organica

in quanto fonte di inquinamento per il compost finale ottenuto, oltre che per il suolo.

3. Per una buona riuscita del compostaggio si raccomanda di adottare i seguenti accorgimenti:

- mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2/3 parti di scarti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microorganismi responsabili della degradazione;
- tritare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera;
- accertarsi che la miscela abbia una adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) ed effettuare periodici rimescolamenti per garantire una buona ossigenazione interna della massa.

Articolo 5 – Condizioni generali per accedere alla riduzione della TARSU prevista per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico – Iscrizione registro dei compostatori.

1. L'agevolazione è riservata a tutti i cittadini residenti nel comune di Piazza al Serchio, che rappresentano utenze domestiche del territorio comunale iscritti nel registro comunale dei compostatori.
2. Per ottenere l'agevolazione tributaria, il contribuente deve presentare apposita istanza, contestuale a quella di concessione in uso della compostiera, contenente le seguenti dichiarazioni:
 - a) impegno ad iniziare il compostaggio domestico a partire dalla data di consegna della compostiera, ovvero dal suo acquisto/realizzazione, e ad utilizzarla, secondo le modalità previste dal presente disciplinare, per smaltire i rifiuti organici di cucina e di giardino prodotti dal proprio nucleo familiare, ad eccezione di quelli per i quali è opportuno moderarne la quantità per sovrapproduzione rispetto alle capacità di compostaggio;
 - b) l'impegno ad effettuare la raccolta differenziata.

- c) l'impegno a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e sollevare l'amministrazione comunale da ogni responsabilità in caso di contenzioso fra confinanti.
 - d) l'impegno a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione comunale o di altro personale esplicitamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della compostiera e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde;
 - e) l'esatta destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile ad attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura;
 - f) di conoscere ed accettare tutte le norme del presente disciplinare per l'utilizzo di compostiera, acquisizione e revoca del beneficio tributario.
 - g) di provvedere alla regolare manutenzione delle compostiere ed acquistare gli eventuali prodotti attivatori necessari.
3. Acquisita l'istanza il Responsabile dell'ufficio Tributi provvederà a stipulare con l'avente diritto il contratto di comodato d'uso della compostiera e indicargli il luogo e tempo in cui il richiedente potrà provvedere al suo ritiro presso il magazzino comunale, e provvederà ad iscriverlo nel registro dei compostieri .
 4. Copia della suddetta documentazione verrà conservata in atti dell'ufficio tributi quale unico documento regolante l'attribuzione della agevolazione tributaria.
 5. L'istanza di cui al comma 3 può pervenire da qualunque dei membri del nucleo familiare a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare iscritto a ruolo TARSU.

Articolo 6 – Modalità di applicazione della riduzione tributaria.

1. La riduzione tributaria verrà applicata nella misura percentuale accordata alle utenze domestiche che praticano il compostaggio secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Comunale di determinazione delle tariffe per l'anno in corso.
2. La riduzione tributaria avrà effetto a partire dal medesimo anno solare se l'iscrizione al registro dei compostieri avverrà entro il 20 gennaio. Successivamente a quella data la riduzione tributaria partirà dall'anno solare successivo.
3. Per l'anno 2010, la riduzione si intende accordata a partire dal 1° gennaio se l'iscrizione al registro dei compostieri avverrà entro il 30 maggio c.a.
4. La riduzione così accordata si considera tacitamente rinnovata di anno in anno, sino a contraria comunicazione di rinuncia da parte del contribuente e fatto salvo il caso di revoca (per motivi di cui al successivo articolo 7)

Articolo 7 – Accertamento della regolare tenuta delle compostiere e revoca della agevolazione tributaria.

1. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione comunale o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della compostiera e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde.

2. Qualora, nel corso del controllo, venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale attività venga realizzata solo parzialmente, in modo sporadico e non conforme a quanto stabilito nel presente disciplinare, la concessione del comodato d'uso gratuito della compostiera e la relativa riduzione tributaria potranno essere revocate, dietro verbale redatto dal personale che ha effettuato il controllo e con successiva comunicazione del Responsabile dell'area Tributaria. Per ottenere nuovamente la concessione di una compostiera e la relativa riduzione TARSU, l'utente a cui siano state revocate, dovrà presentare nuova istanza dall'anno successivo a quello della revoca.
3. Costituisce altresì causa di revoca della agevolazione tributaria l'accertamento a carico dell'utente del mancato rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti prescritte dal Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani.

Articolo 8 – Modalità di comunicazione di rinuncia.

1. Il richiedente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di compostaggio.
2. La dichiarazione del venir meno delle condizioni che implicano l'applicazione della tariffa ridotta deve avvenire entro il 20 gennaio dell'anno successivo alle variazioni.
3. Il richiedente si impegna a restituire al compostiera in buone condizioni.